




BOLLETTINO DI **AGGIORNAMENTO** SULLA **NORMATIVA** **REGIONALE**

The ACLI TOSCANA logo, with "ACLI" in red and "TOSCANA" in blue, positioned in the bottom right corner of the page.

ACLI
TOSCANA

BOLLETTINO DI **AGGIORNAMENTO** SULLA **NORMATIVA REGIONALE**

a cura di Martina Lumini e Valerio Martinelli



INDICE

MOZIONE

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

pag. **3**

MOZIONE

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 20 gennaio 2022 è stata presentata in Consiglio regionale la mozione n. 702/2022 in merito *“alle novità introdotte dal decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

Con il presente testo si impegna il Presidente e la Giunta Regionale:

“alla luce delle novità introdotte in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto-legge 146/2021, ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché, rispetto al quadro delineato dal medesimo decreto, si possano, in prospettiva, apportare aggiornamenti e modifiche normative, anche di carattere regolamentare, finalizzate:

- *A definire in modo puntuale il necessario coordinamento dei compiti dell'Ispettorato nazionale del Lavoro con il Sistema Sanitario Nazionale in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche con il rafforzamento del Comitato ex art. 5 del D.lgs. 81/2008;*
- *Ad incrementare gli organici dei Servizi di prevenzione collettiva delle ASL., stanziando quanto prima apposite risorse, al fine di potenziare il personale preposto alle necessarie attività per quanto attiene alla materia in oggetto;*
- *A valutare un rafforzamento, all'interno del Ministero della Salute, delle funzioni relative al governo della prevenzione nei luoghi di lavoro con compiti di indirizzo e monitoraggio delle attività svolte dalle varie strutture preposte al fine di favorire una maggiore omogeneità ed efficacia delle azioni svolte”*.

La mozione pone l'attenzione su un tema che necessita maggior attenzione e, al contempo, maggiori interventi e investimenti: la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I concetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non fanno riferimento soltanto alle numerose morti e infortuni causati da incidenti sui luoghi di lavoro, ma comprendono anche le malattie professionali per le quali, secondo il report dell'Inail, si è registrato, nel 2021, un aumento del 22% delle denunce.

La mozione in esame trova il proprio fondamento nel D.L. 146/2021¹, che ha apportato importanti variazioni al testo del D.lgs. 81/2018 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro), soffermandosi, in particolare, sugli interventi che hanno interessato l'art. 13 di detto decreto, rubricato “Vigilanza”.

Sul punto, il D.L. 146/2021 riscrive la disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel testo previgente dell'art. 13, detta funzione era affidata alle A.s.l. lasciando all'Ispetto-

¹ D.L. 146/2021 contenente *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”* convertito con modifiche nella L. 215/2021.

rato Nazionale del Lavoro una funzione di vigilanza residuale rilegata ad alcuni specifici ambiti individuati dalla medesima norma².

Il nuovo testo dell'art. 13, invece, affida l'esercizio della funzione di vigilanza, in modo paritario, ad entrambi gli enti, chiamati a promuovere e coordinare sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo.

Il provvedimento regionale pur riconoscendo il contributo svolto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel contrasto al lavoro irregolare, sottolinea come da più parti si ritenga che *“l'attività di vigilanza messa in atto dal personale preposto delle A.s.l. sia l'unica a possedere strumenti professionali in grado di valutare l'operato di tutte le figure aziendali preposte alla tutela della salute dei lavoratori presenti nella prevenzione, compresa quella del medico competente, nonché la struttura che può garantire un intervento organico capace di integrare prevenzione e repressione”*.

Pertanto, alla luce del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025³ e delle novità normative poc'anzi viste, considerata, inoltre, la competenza concorrente della Regione Toscana in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di tutela della salute⁴, il Consiglio regionale della Toscana ha ritenuto opportuno, mediante questa mozione, evidenziare la necessità di un coordinamento tra le attività che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'A.s.l. saranno chiamate a svolgere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre all'esigenza di un potenziamento dell'organico dei servizi di prevenzione delle A.s.l. per le ragioni richiamate in precedenza.

(Mozione n. 702 del 20.01.2022, Consiglieri Sostegni, Ceccarelli, Pescini, Mercanti, Fratoni, Bugetti, Spadi, Benucci, Anselmi, Rosignoli, Paris, Pieroni, Merlotti, Puppa, Vannucci, De Robertis, Bugliani e Niccolai)

² Il testo previgente dell'art. 13 comma 2 in merito stabiliva che *“Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza (...) nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile (...); b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...).”*

³ Il 6 agosto 2020 la conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) per il quinquennio 2020-2025 (Intesa n. 127/CSR). Il Piano Nazionale di Prevenzione costituisce lo strumento con cui si programmano, a livello centrale, gli interventi di prevenzione e promozione della salute che dovranno essere, poi, realizzati sul territorio.

⁴ Cfr. Art. 117, comma 3 Cost.